

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 11 giugno 2013, il Tribunale di Trani, sezione distaccata di Molfetta, ha dichiarato Sinigaglia Giulio colpevole del reato di cui all' art. 650 cod. pen., così diversamente qualificata il fatto a lui ascritto di aver contravvenuto all' obbligo a lui imposto con provvedimento di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza di portare con sé la carta precettiva, ed era stato condannato, applicato l' aumento per la recidiva, alla pena di trecento euro di multa.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso il Procuratore Generale della Repubblica, che ne ha chiesto l' annullamento: - per erronea applicazione della legge penale in quanto l' obbligo di portare con sé la carta di permanenza rientra nel novero delle prescrizioni stabilite dall' art. 5 L. n. 1423/1956, la cui violazione è sanzionata dal successivo art. 9 della stessa legge e non dall' art. 650 cod. pen.; -in subordine per erronea applicazione della legge penale in relazione all' aumento di pena per la recidiva in quanto contestabile solo per i delitti non colposi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Collegio, in ordine al primo motivo di ricorso, che in materia si sono affermati tre diversi indirizzi interpretativi.

Fermo restando che solo al sorvegliato speciale al quale sia stata applicata anche la misura dell' obbligo o del divieto di soggiorno deve essere consegnata la "carta di permanenza", si osserva innanzi tutto che tale carta sembra coincidere con la "carta precettiva" di cui al capo di imputazione. La contestazione ha infatti ad oggetto la violazione dell' obbligo di cui al punto n. 10 della misura, obbligo di "portare con sé la carta precettiva" (a meno che non lo si voglia includere in uno degli obblighi compreso fra quelli ulteriori di cui al comma 5 dell' art. 5: "Inoltre può imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale ed, in particolare, il divieto di soggiorno...", obblighi la cui violazione, dal punto di vista interpretativo, potrebbe trovare sanzione alternativamente nel comma 1 ovvero 2 dell' art. 9 L. cit.).

Precisato che il dato testuale dell' art. 9 c. 2 L. cit. lascia intendere che solo le violazioni inerenti all' obbligo e al divieto di soggiorno costituiscono delitto e che le altre violazioni rientrano nel novero di quelle sanzionate dal comma 1 (come già affermato nella risalente giurisprudenza di questa Corte; si vedano Cass. Sez. 1, 9.2.1993 n. 506; Cass. Sez. 1, 7.2.1994 n. 757, ma non va certo trascurata l' esegesi normativa in materia da parte della Corte Costituzionale: da ultimo Corte Cost. sentenza n. 282 del 7.7.2010)), la questione interpretativa che qui rileva è quella attinente alla violazione del comma 7 del citato art. 5 (ora art. 8 D. Lgs. N. 159/2011) e alla sanzione da applicarsi a tale violazione.



Secondo l' indirizzo richiamato dal P.G. ricorrente (Cass. Sez. 1, 6.12.,2011-17.1.2012 n. 1366; Cass. Sez. 1, 18.3.2013 n. 35567) "integra il reato previsto dall'art. 9, comma secondo, L. 27 dicembre 1956 n. 1423, la violazione, da parte della persona sottoposta a sorveglianza speciale di P.S., dell'obbligo di portare con sé la carta precettiva consegnatagli all'atto della sua sottoposizione alla misura di prevenzione personale".

Diversamente opina Cass. Sez. 1, 11.11.2009 n. 45508; per la quale (in conformità a Cass. Sez. 1, 21.10.2009 n. 42874; Cass. Sez. 1, 12.2.2008 n. 8771) "integra il reato previsto dall'art. 9, comma primo, L. 27 dicembre 1956 n. 1423, la violazione, da parte della persona sottoposta a sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, della prescrizione di portare con sé la carta precettiva consegnatagli all'atto della sua sottoposizione alla misura di prevenzione personale."

La terza opzione interpretativa:, secondo la quale "integra la contravvenzione prevista dall'art. 650 cod. pen. la violazione dell'obbligo, da parte della persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, di portare con sé la carta di permanenza, è sostenuta da Cass. Sez. 6, 7.7.2003 n. 36787 e Cass. Sez. 1, 18.10.2011-23.1.2012 n. 2648 (in tal senso, in motivazione, sembra esprimersi anche Cass. Sez. 1, 7.1.2010 n. 10714).

La questione è stata già oggetto di segnalazione dall' Ufficio del Massimario che, nel 2010, così ha tracciato lo stato dell' esegesi in materia da parte di questa Suprema Corte:

"La prima sezione penale (Pres. Fazzioli, Rel. Cassano, ric. Mastrangelo), con sentenza n. 1, resa all'udienza pubblica del 7 gennaio 2010, dep. 19 marzo 2010 (n. 10714 di raccolta generale, rv. 246513) ha enunciato il principio di diritto così massimato da questo Ufficio: Non integra la contravvenzione agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di p., prevista dall'art. 9, comma primo, L. 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) - avente ad oggetto l'inosservanza delle generiche prescrizioni dettate dall'art. 5 della stessa legge - il fatto della persona sottoposta a detta misura senza obbligo o divieto di soggiorno, che non esibisca la carta di permanenza di cui all'ultimo comma del citato art. 5, in quanto la violazione del relativo precetto è distinta da tutte le altre e non è espressamente sanzionata. La ratio della decisione è affidata al rilievo che l'ultimo comma dell'art. 5 della legge n. 1423 del 1956 prevede che la carta di permanenza sia consegnata alle persone sottoposte alla misura della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo o divieto di soggiorno, sulle quali soltanto grava l'obbligo di portare con se' la predetta carta e di esibirla a ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza. Conseguentemente, il principio di tassatività non consentirebbe di configurare l'ipotesi di reato di cui all'art. 9 della legge citata, se non in caso di



sovveglianza speciale di p.s. "qualificata" (per giurisprudenza risalente, la misura della sorveglianza speciale di p.s. semplice e quelle della sorveglianza qualificata loro distinte sia sotto il profilo formale, sia sotto quello sostanziale, pur presentando, nel loro contenuto, una parte comune costituita dall'imposizione, nei confronti di un soggetto, di una serie di prescrizioni che lo stesso deve rispettare e che definiscono il suo status di sorvegliato speciale: si vedano in tal senso già sez. 1a, 29 febbraio 1988 n. 9826, Bertonelli, rv. 179352 e 20 marzo 1985 n. 793, De Silvia, rv. 170592).

Nell'affermare il principio, la sentenza non si sofferma sulla possibilità di ricondurre il fatto ad altra figura di reato, citando come conforme sez. 6a, 7 luglio 2003 n. 36787, Comberiat, rv. 226337, la quale, peraltro in obiter (che tale non sembra essere, posto che il principio è stato stabilito in sede cautelare ma sulla base di tale interpretazione si è esclusa la sussistenza del titolo cautelare per tale reato, n.d.e.), aveva affermato che l'inosservanza del precetto indicato nell'art. 5, ultimo comma, della legge n. 1423 può integrare al più la contravvenzione prevista dall'art. 650 c.p. (IN SENSO Conforme sembra essere anche Sez. 1, 18.10.2011-23.1.2012 n. 2648, n.d.e.), e come contrarie alcune decisioni che tali non sembrano, ad eccezione - apparentemente - di sez. 1a, 12 febbraio 2008 n. 8771, Arena, rv. 239236. Quest'ultima decisione, infatti, fa generico riferimento, in motivazione, alla "inosservanza dell'obbligo inerente alla sorveglianza speciale di portare sempre con se' la carta precettiva", senza precisare se la sorveglianza fosse, nella specie, "semplice" o "qualificata", ma richiamando un precedente conforme (sez. 1a, 9 maggio 2007 n. 23891, Mole', non massimata), inequivocabilmente riferito al caso di una persona sottoposta alla sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno: sicché si può pacificamente concludere che anche la sentenza Arena, ad onta della genericità del lessico, abbia inteso riferirsi alla sorveglianza speciale "qualificata". Le altre decisioni citate come difformi sono, invece, sostanzialmente conformi perché hanno ritenuto, non dissimilmente dalla sentenza in epigrafe, l'esistenza del reato (ma di cui al comma 1 dell' art. 9 L. cit., cioè l' ipotesi contravvenzionale, n.d.e.) in casi di sorveglianza speciale di p.s. "qualificata": così sez. 1a, 11 novembre 2009 n. 45508, Giovinazzo, rv. 245500; 21 ottobre 2009 n. 42874, Abate, rv. 245302; 26 maggio 2005 n. 22202, Messina, rv. 231768. (più di recente anche Cass. Sez. 1, 5.12.2011-17.1.2012 n. 1366, n.d.e.).

Peraltro, una ricognizione delle decisioni condotta nell'archivio delle sentenze penali, riferibile quindi anche a sentenze non massimate, evidenzia la sussistenza del contrasto, in quanto non sono mancate pronunce che hanno ritenuto configurabile il reato ex art. 9 citato anche in caso di omessa esibizione della carta di permanenza da parte del sorvegliato speciale di p.s. senza obbligo o divieto di soggiorno (almeno così sembra di dover concludere dalla lettura della



motivazione): così sez. 1a, 12 novembre 2008 n. 46223, Muscogiuri, rv. 247102 e 10 luglio 2008 n. 31424, Schiavone, entrambe non massimate, secondo le quali "la violazione dell'obbligo, da parte della persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., di portare con se' la carta di permanenza configura la contravvenzione prevista dalla l. n. 1423 del 1956. Ed invero il fatto che tale precetto sia separatamente previsto alla l. cit., art. 5, u.c., ove ai commi precedenti sono elencate le varie altre prescrizioni che devono o possono essere imposte al sorvegliato speciale, non comporta la sua sottrazione alla sanzione di cui alla l. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 1, atteso, da un lato, che il porto della carta di permanenza rientra comunque tra le prescrizioni derivanti dalla sottoposizione alla sorveglianza speciale del soggetto a tale porto obbligato e, dall'altro lato, che proprio l'obbligo di portare seco la carta di permanenza ha lo scopo di consentire all'autorità di polizia la verifica del rispetto delle ulteriori prescrizioni".

Tale segnalazione di contrasto non coglie la divaricazione che si è ulteriormente creata con le sopra ricordate sentenze n. 35567 del 2013 e n. 2648 del 2012.

§ OSSERVA che Cass. Sez. 6, 7.7.2003 n. 36787 (richiamata anche da Cass. Sez. 1, 7.1.2010 n. 10714, che nella relazione di contrasto è presa come base della segnalazione) ha così motivato

"Orbene va sottolineato che il raccordo tra gli art. 5 e 9 richiamati e la loro interpretazione secondo l'unico schema non suscettibile di vaglio costituzionale, lungi dal costituire riscontro alla tesi del ricorrente, mostra che il legislatore, muovendo dall'ipotesi tutt'altro che eccezionale della sottrazione del soggetto alle tipiche imposizioni connesse alla diversa tipologia dei provvedimenti di prevenzione, si è preoccupato di distinguere, stabilendo la relativa sanzione, l'inosservanza della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza da quella della sorveglianza con obbligo o divieto di soggiorno, cosicché soltanto la violazione di questi ultimi specifici obblighi o divieti integra il delitto previsto dal secondo comma dell'art. 9, mentre l'inosservanza delle generiche prescrizioni dettate in tema di sorveglianza speciale dall'art. 5 citato ricade nell'ambito della previsione contravvenzionale di cui al primo comma dello stesso articolo nove. Deve, invece, escludersi che la violazione della prescrizione dell'ultima parte dell'art. 5, distinta da tutte le altre e non espressamente sanzionata, ricada nell'ambito della legge in esame, cosicché la sua inosservanza integra al massimo il reato previsto dall'art. 650 cod. pen."

Stante il perdurante contrasto, il ricorso deve essere rimesso alle Sezioni Unite.

P.Q.M.

Rimette il ricorso alle Sezioni Unite

Roma 20 febbraio 2014

Il Consigliere Est.

Giulio

E' copia conforme all'originale per uso d'ufficio

IL CANCELLIERE
Claudia Pianelli



Il Presidente

Ciro Pella